



IL TRIBUNALE DI PISA  
SEZIONE CIVILE

In composizione collegiale in persona dei magistrati

Dott.ssa Maria SAMMARCO	Presidente
Dott. Marco VIANI	Giudice relatore
Dott. Enrico D'ALFONSO	Giudice

Nel procedimento iscritto al n. 107962/2015 r.g.  
promosso da

contro

BANCA ...  
a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Osservato che:

La Banca ha intimato a ... e a ... precetto per la somma di € 192.746,00 in forza di un contratto di mutuo fondiario.

... e ... hanno proposto opposizione al precetto eccependo:

in relazione all'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo il tasso è usurario (115,98%) e comunque il tasso effettivo di mora pattuito, in quanto è calcolato sulla rata intera e non soltanto sulla quota capitale, è usurario; che pertanto non sono dovuti interessi;

vi era comunque usura in concreto dato che ... aveva acceso il mutuo per acquistare la casa di abitazione per sé e per la propria famiglia e di tale finalità la Banca era consapevole, tenuto conto che il tasso pattuito del 6,05% era prossimo al tasso soglia del 6,255%; quindi al momento in cui la Banca ha risolto il contratto non vi era morosità, dato che in quel momento era stata versata

la somma di € 201.909,22;

la clausola che determinava il tasso di interesse era nulla per indeterminatezza, dato che il contratto indicava un ISC del 5,910% ma il tasso effettivamente applicato era del 6,05%; ai sensi dell'art.117 del TUB doveva quindi applicarsi il c.d. tasso sostitutivo;

anche in tal caso, quindi, i pagamenti eseguiti erano soddisfattivi.

La Banca si è costituita resistendo all'opposizione.

Il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con ordinanza così motivata: *“ritenuto che l'opponente ha richiesto la sospensione dell'opposizione; ritenuto che, prima facie, il tasso bancario non appare usurario; rilevato che, anche se dovessero essere usurari i tassi applicati dalla banca, l'opponente non ha versato neanche in minima parte la somma capitale”*.

... e ... hanno proposto reclamo con cui sostanzialmente hanno lamentato la carenza di motivazione e riproposto le proprie argomentazioni, in particolare ribadendo che deve tenersi conto per la



verifica della usurarietà dei tassi della possibilità di estinzione anticipata, rimanendo indifferente che sia un'ipotesi eventuale, negando di aver sommato il tasso corrispettivo e il tasso moratorio nei propri calcoli, svolgendo osservazioni sulla delibera 9.2.2000 del CICR che prevede la possibilità dell'anatocismo a condizione che vi sia una pattuizione scritta e precisa e osservando che non ne discende tuttavia la possibilità di superare il tasso soglia, ribadendo che non vi era inadempimento perché quanto pagato era superiore a quanto effettivamente dovuto, ribadendo che vi era comunque usura in concreto e differenza tra le condizioni reali e quelle pubblicizzate e contestando l'affermazione del primo giudice secondo cui non era stato pagato neppure in parte il capitale, in quanto, secondo i suoi calcoli, il capitale era già stato quasi interamente restituito. La Banca resiste al reclamo osservando in particolare che l'usurarietà si vaglia al momento della pattuizione, che l'interesse di mora viene applicato sulla rata scaduta e non solo sul capitale conformemente all'art. 3 della delibera CICR, che le condizioni erano perfettamente conosciute dai mutuatari, che è arbitrario sommare il tasso moratorio e il tasso corrispettivo, stante la differente natura, che il costo di estinzione è onere meramente eventuale.

Il Collegio, con precedente ordinanza, ha disposto consulenza tecnica, osservando:

*“preso atto dell'eccezione della ... secondo cui l'opposizione è stata introdotta quando già era iniziata l'esecuzione, sicché avrebbe dovuto assumere le forme dell'opposizione successiva (e, si aggiunga, non sarebbe possibile sospendere l'efficacia esecutiva del titolo);*

*osservato tuttavia che il ... ha contestato che il pignoramento sia anteriore all'introduzione dell'opposizione, che in atti non risulta documentata la data del pignoramento, e che quindi l'eccezione non è provata nei suoi presupposti fattuali;*

*ritenuto che non sia possibile né affermare la sussistenza di un fumus di fondatezza delle ragioni del ... sulla sola base della perizia stragiudiziale prodotta – che costituisce mera allegazione difensiva – né negarla puramente e semplicemente come ha fatto il giudice di prime cure;*

*ritenuto quindi necessario disporre consulenza tecnica per verificare il TAEG reale e per raffrontare con il tasso soglia vigente al momento della pattuizione l'interesse di mora contrattuale, oltre che per verificare se, riformulato il piano di ammortamento con applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB, oppure con applicazione del TAEG indicato nel contratto se inferiore a quello effettivo, il mutuatario fosse inadempiente al momento in cui la Banca ha intimato precetto”.*

Si premette che nella presente sede di opposizione al precetto, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo – provvedimento la cui portata è quella di inibire qualsiasi azione esecutiva in forza di quel titolo, e non soltanto quella preannunciata con il precetto - si giustifica soltanto se al momento in cui la Banca ha intimato il precetto i mutuatari fossero inadempienti all'obbligo di restituzione, perché, in caso contrario, la



eventuale riduzione delle somme ancora dovute a seguito di ricalcolo non è di per sé sola sufficiente per giustificare la sospensione.

Infatti, in tale ultima eventualità, la sospensione precluderebbe alla Banca di portare a esecuzione il titolo anche in relazione alle somme effettivamente dovute, in contrasto con il principio pacifico secondo cui il creditore titolato ha diritto ad agire esecutivamente sino a integrale pagamento di quanto a lui dovuto per capitale, interessi e spese.

Con ulteriore precedente ordinanza il Collegio ha osservato:

*“osservato che il consulente ha concluso che, ove si ricalcolasse il piano di ammortamento sulla base del c.d. tasso sostitutivo, al momento del precetto gli intimati sarebbero stati a credito, e non a debito;*

*osservato che il consulente ha anche manifestato la sua opinione che non sussistano i presupposti dell'applicazione del c.d. tasso sostitutivo in quanto esiste un contratto di mutuo che determina i tassi di interessi applicati (ed esattamente il TAN, l'ISC e l'interesse di mora) nonché i singoli costi e oneri aggiuntivi e non vi sono clausole di rinvio agli usi, mentre nel contratto di mutuo e nei documenti allegati non risulta direttamente esposto il tasso TAEG, seppure sia facilmente individuabile dai dati esposti; osservato che la conclusione del consulente si fonda sulla sua affermazione che ISC e TAEG siano due grandezze distinte di cui la seconda suscettibile di determinazione solo ex post;*

*osservato che, a quanto consta al Collegio, è invece frequente in dottrina l'affermazione che ISC e TAEG coincidano, e che tale coincidenza risulta affermata in giurisprudenza di merito anche da Trib. Chieti, 22.4.2015 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) (in cui si legge che l'ISC altro non è che il TAEG), e che del resto, come lo stesso consulente rammenta, la circolare della BdI del 2003 prevede che l'ISC si calcoli conformemente alla disciplina del TAEG; d'altra parte, è opinione comune che l'ISC trovi la sua fonte normativa nella direttiva 90/88/CEE, che si riferisce espressamente al TAEG; in tale senso vanno le osservazioni dei reclamanti secondo cui l'ISC è anche sinonimo di TAEG (e, aggiungono, nel calcolo dell'ISC debbono comprendersi le spese);*

*che pertanto occorre assumere chiarimenti sul punto (dovendosi prendere atto che, nella tesi dei reclamanti, il ricalcolo con applicazione del c.d. tasso sostitutivo discende dalla non coincidenza del TAEG applicato con l'ISC dichiarato)”*.

In effetti, il TAEG è definito dalla legge 142/92: *“È denominato tasso annuo effettivo globale (TAEG) il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzarlo, calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 90/88/CEE”* e l'ISC, ai sensi della circolare della BdI del 2003 è calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG). Come si è detto, l'ISC risulta istituito dalla direttiva 90/88/CEE, che espressamente si riferisce al TAEG, e modifica la direttiva 87/102/CEE, ai sensi del cui art. 3 *“Fatte salve le disposizioni della direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,*



*regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole, nonché le norme e i principi applicabili alla pubblicità sleale, nella pubblicità o nelle offerte esposte negli uffici commerciali e con cui una persona dichiara la propria disponibilità a concedere un credito o a farsi intermediaria per la conclusione di contratti di credito e indichi il tasso di interesse o altre cifre riguardanti il costo del credito, deve essere citato anche, espresso in percentuale, il tasso annuo effettivo globale, eventualmente mediante un esempio tipico se non è possibile avvalersi di altre modalità”, laddove l’art. 5 prevede che debba in ogni caso indicarsi al consumatore il costo totale del credito. Il consulente, sentito a chiarimenti, ha da ultimo concordato sulla sostanziale identità delle due grandezze.*

Le ulteriori considerazioni svolte dal consulente e dalle parti non tolgono valore al dato che il TAEG, come calcolato dal consulente, è superiore all’ISC indicato in contratto.

Appare allora assistita da *fumus boni iuris* la conclusione dei reclamanti secondo cui alla indicazione dell’ISC-TAEG erronea per difetto consegue l’applicazione del c.d. tasso sostitutivo alla luce dell’art. 117 tub secondo cui “4. I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora... 6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. 7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”.

In tal senso si vedano p.e. Trib. Chieti, cit., e Trib. Torino, 2.7.2015, reperibile in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), secondo cui la *ratio* del comma 7 dell’art. 117 è quella di sanzionare la Banca se (fra l’altro) applica condizioni deteriori rispetto a quelle pubblicizzate; si vedano anche, nel medesimo senso, Arb. Banc. Fin., Coll. di Coordinamento, 18.2.2016, n. 1430; Coll. Napoli, 1.4.2016, n. 3020, Coll. Roma, 26.5.2016, n. 5023, tutte reperibili in [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it).

Ne consegue che, verosimilmente, al momento in cui è stata intimata la risoluzione, il debitore non era inadempiente.

Sussistono quindi gravi motivi per sospendere l’efficacia esecutiva del titolo.

pqm



In accoglimento del reclamo,  
sospende l'efficacia esecutiva del titolo in forza di cui la Banca ha intimato  
precetto;  
spese al merito.

Pisa, 13.3.2017

Il giudice estensore

Marco Viani

il Presidente  
Maria Sammarco

